

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2583/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1993

che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 60 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semole e semolini di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per la campagna cerealicola 1993/94, i prezzi del mercato interno della Comunità si situano, per il frumento duro, ad un livello molto elevato in seguito ad una limitata produzione complessiva, a causa in particolare della siccità che ha colpito la Spagna e della riduzione delle superfici investite a frumento duro in Francia; che l'industria comunitaria produttrice di semola di frumento duro deve continuare a produrre per l'esportazione, in modo da conservare le correnti di scambio tradizionali; che il calcolo della restituzione, in base ai prezzi interni della campagna 1993/94, comporterebbe una restituzione di importo molto elevato; che si ravvisa pertanto l'opportunità di permettere alle industrie produttrici di semola destinata all'esportazione di approvvigionarsi, per il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 1993, facendo ricorso alle ingenti scorte di intervento, a condizioni di prezzo concorrenziali con i prezzi normali di mercato;

considerando che la situazione sopra descritta rende necessaria l'attuazione urgente della presente misura;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di semole e semolini di frumento duro da esportare a partire dal frumento duro utilizzato;

considerando che per garantire il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste all'espletamento delle formalità doganali

di esportazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 60 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93; tale quantitativo è ripartito come segue:

	<i>(tonnellate)</i>
Grecia	50 000
Spagna	10 000

*Articolo 2*

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 1993.

2. È disposta l'esportazione nei paesi terzi di un quantitativo di semole e semolini di frumento duro atti al consumo umano, corrispondente al quantitativo di frumento duro aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 5.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

— da una domanda di titolo di esportazione di semole e semolini di frumento duro aventi tenore in ceneri compreso fra 0 e 1 300 mg per 100 g (setaccio da 0,160 mm), cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla qualità in oggetto;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.